

CAPITOLATO D'ONERI**PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI AL COLLAUDO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" DI TARANTO****CUP: C39B18000060006****LOTTO 1 - CIG: XXXXXXXXX****LOTTO 2 - CIG: XXXXXXXXX****LOTTO 3 - CIG: XXXXXXXXX****Articolo 1. Finalità**

Il presente documento, di seguito denominato "Capitolato d'Oneri", costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'Offerta (come definita ai sensi del successivo articolo 2) corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come definita ai sensi del successivo articolo 2) nonché dei documenti che l'Appaltatore (come definito ai sensi del successivo articolo 2) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 2. Regole e norme tecniche da rispettare

Per l'attuazione del servizio in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di collaudo di opere pubbliche, in particolare:

- Codice dei Contratti: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte non abrogata;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- DM Infrastrutture 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni";
- Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- Decreto Ministeriale 17/06/2016: "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Affidatario.

Articolo 3. Oggetto

3.1 L'Appalto ha per oggetto l'affidamento, per l'importo complessivo determinato nell'Offerta, dei servizi di ingegneria finalizzati al collaudo dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale "San Cataldo" di Taranto. L'Opera oggetto di *Collaudo Tecnico Amministrativo, Revisione Tecnico Contabile, Attestato di Prestazione Energetica, Collaudo Statico, Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti* è illustrata negli elaborati del progetto esecutivo allegati al presente documento ed agli atti di gara.

3.2 I Servizi oggetto dell'Appalto dovranno essere svolti secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d'Oneri, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute nella documentazione progettuale, pubblicati sulla piattaforma telematica, accessibile tramite l'indirizzo web <https://gareappalti.invitalia.it>.

3.3 L'incarico di collaudo tecnico - amministrativo, non essendo stato emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall'art. 102, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sviluppato ai sensi dell'articolo 216, comma 16, e quindi secondo le modalità tecniche indicate negli art. 215-238 del DPR 207/2010, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili.

3.4 L'incarico di collaudo statico dovrà essere sviluppato secondo quanto disposto dal DPR 380 del 06.06.2001 e dal DM Infrastrutture 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

3.5 L'incarico di collaudo tecnico funzionale degli impianti dovrà essere sviluppato secondo quanto disposto dal D.M. 22/01/2008 n°37 ed eventuali ulteriori norme specifiche di riferimento.

3.6 L'aggiudicatario si impegna, anche dopo l'aggiudicazione dell'appalto, in caso di intervenute modifiche normative, tecniche e/o ogni altro atto, ivi compreso il suddetto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall'art. 102, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, che ne determini una variazione e/o adeguamento dell'offerta presentata, ad accettare che:

- ✓ l'amministrazione aggiudicatrice possa richiedere all'aggiudicatario eventuali modifiche;
- ✓ in caso di mancata accettazione da parte dell'aggiudicatario di apportare le modifiche richieste, l'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche richieste, alle stesse condizioni proposte e non accettate dall'aggiudicatario.

3.7 Il servizio nella sua globalità è articolabile nei seguenti ambiti:

- I. Collaudo tecnico-amministrativo e revisione contabile in corso d'opera e finale;
- II. Collaudo statico in corso d'opera e finale inerente le strutture;
- III. Collaudo tecnico funzionale in corso d'opera e finale afferente agli impianti da realizzare (tra l'altro, impianti elettrici e di terra, di alimentazione, di pubblica illuminazione e di sicurezza, dei delineatori di carreggiata, delle segnalazioni delle vie di fuga, dei semafori e delle barriere di chiusura al transito, dell'impianto di rilevazione incendi, quadri elettrici e di distribuzione, gruppi continuità, centraline di controllo, impianti di captazione, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di fognatura, rete idranti e di ogni ulteriore impianto previsto dal progetto);
- IV. Attestato di prestazione energetica riferito all'intero intervento.

3.8 Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto del presente affidamento, riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, tra l'altro:

- ✓ l'idoneità dei materiali impiegati;
- ✓ la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla stazione appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
- ✓ la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
- ✓ la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.

Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

3.9 L'incarico di collaudo tecnico-amministrativo comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:

- Verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
- Redigere disposizioni nei confronti dell'Appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
- Verificare che i dati risultanti dalla compatibilità e dai giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- Esprimersi, su richiesta della Stazione Appaltate, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
- Redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, qualora la Stazione Appaltante abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di essa prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- Controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
- Redigere il verbale "processo verbale di visita" da trasmettere entro i successivi 3 (tre) giorni alla Stazione Appaltante dalle date delle visite, che riferisca sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/od osservazioni ritenuti utili e necessari;
- Redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al R.U.P. ed indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire;
- Redigere i verbali di visita attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto e riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori);
- Redigere il certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori, con

relative varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche eseguite, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, attestato di prestazione energetica (D.Lgs. 192 del 19.08.2005), verbale di accertamento ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010;

- Redigere l'eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori
- Redigere ogni altro atto utile ai fini dell'esatto espletamento dell'incarico assegnato, secondo le normative in materia.

COLLAUDO STATICO

3.10 L'incarico di collaudo statico comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:

- Verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera per il fine per cui è stata realizzata;
- Attenersi ad ogni prescrizione di legge vigente, con obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività;
- Fornire una valida collaborazione al Direttore dei Lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle prove che lo stesso Direttore dei Lavori farà effettuare;
- Vigilare che la Direzione Lavori ottemperi agli obblighi derivanti dalle normative vigenti
- Esaminare il progetto;
- Controllare i requisiti dei materiali e la rispondenza con i dati di progetto e con la normativa vigente;
- Verificare le modalità esecutive;
- Esaminare le strutture;
- Effettuare prove sui materiali;
- Effettuare eventuale prove di carico e di ogni altra indagine ritenuta necessaria
- Verificare prioritariamente che i lavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi agli organi competenti, la competenza degli atti depositati, la tenuta in cantiere del progetto strutturale, la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture, che la relazione a struttura ultimata sia stata regolarmente depositata presso l'Ente competente;
- Comprendere anche i relativi adempimenti tecnici, a titolo esemplificativo e non esaustivo riportati di seguito:
 - Ispezione generale dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo a quelle strutture o parti di struttura più significative da confrontare con i disegni esecutivi;
 - Effettuazione di visite in loco, con cadenze adeguate, per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori; in particolare, per l'Affidatario è

- obbligatorio fissare almeno una visita di collaudo settimanale per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto ed al programma operativo proposto dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- Accertamento del numero dei prelievi effettuati;
 - Controllo che le risultanze analitiche delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme e regolamenti specifici, nonché dal progetto;
 - Esame dei certificati di qualificazione per i materiali dichiarati “qualificati”;
 - Controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori;
 - Esame dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate.
- Verificare che:
- gli schemi strutturali scelti e i vincoli ipotizzati siano idonei al comportamento effettivo del sistema strutturale nel suo insieme;
 - le azioni assunte a base di calcolo corrispondano ai carichi permanenti e di esercizio ai quali saranno effettivamente sottoposte le strutture;
 - siano rispettate le norme sismiche;
- Richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera;
- Acquisire, per i materiali e manufatti prodotti in serie, il certificato di origine prescritto dalla legge e accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei Lavori;
- Redigere i verbali di visita di collaudo statico riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori);
- Redigere la relazione di collaudo statico finale accompagnata da tutti i verbali di visita, in originale e copia autenticata;

COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DI IMPIANTI

3.11 L'incarico di collaudo statico comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:

- Richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera; per i materiali e manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di origine prescritto dalla legge e deve accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei Lavori;
- Verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI, EN, CEI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili;

- Fissare almeno due visite di collaudo settimanali, per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- Esaminare il progetto con la verifica delle rispondenze alle finalità funzionali, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;
- Verificare i dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle corrispondenti normative;
- Verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;
- Eseguire tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie "Guide" con adeguate strumentazioni;
- Effettuare l'analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;
- Verificare le certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti;
- Supervisionare la prova di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali;
- Redigere i verbali di visita di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati;
- Redigere la relazione di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature finale accompagnata da tutti i verbali di visita, in originale e copia autenticata;

3.12 Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo dell'Opera in n.3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente; il tutto sarà trasmesso alla Stazione Appaltante ed alle Amministrazioni e/o Enti competenti.

3.13 I soggetti incaricati del Collaudo sono obbligati a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e con la Direzione Lavori. Qualora necessario, la Direzione Lavori e/o la Committenza potranno richiedere la presenza dei Collaudatori in via d'urgenza. Laddove l'Esecutore disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dei Collaudatori.

3.14 Il collaudatore dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori i, verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro i 15 giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.

3.15 Qualora la Stazione Appaltante e/o la Proprietà abbiano la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e la Stazione Appaltante determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.

3.16 Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta della S.A. apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.

3.17 La Stazione Appaltante potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'Opera.

3.18 Sono a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'espletamento delle prestazioni.

3.19 I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della Commissione. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Articolo 4. Corrispettivo. Modalità di pagamento

4.1 Il corrispettivo è determinato in base all'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, su un valore stimato dei Servizi pari a:

- € 818.790,63 per il LOTTO 1,
- € 652.716,91 per il LOTTO 2
- € 525.342,89 per il LOTTO 3.

oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, determinato avendo riguardo alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016 in applicazione del combinato disposto degli articoli 24, co. 8, e 216, co. 6, del Codice dei Contratti, come da parcella allegata alla documentazione di gara. Ciò premesso, il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto:

Corrispettivi	Fase raggiunta dei lavori	% Parcella
1° Acconto	1° S.A.L. (Emissione certificato di pagamento)	25 %
2° Acconto	Ultimo S.A.L. (Emissione certificato di pagamento)	25 %
3° Acconto	Collaudo Statico, Collaudi tecnico funzionale degli impianti e Attestato di Certificazione Energetica (Emissione)	25 %

Saldo finale	Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo finale (Approvazione)	25 %
	Totale	100 %

4.2 Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri, dello schema di Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l’Appaltatore si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

4.3 Il corrispettivo dell’Appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

4.4 Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d’Oneri, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d’Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

4.5 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica, validazione ed approvazione dei servizi resi, nonché della verifica della regolarità contributiva, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate.

4.6 Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato dall’Affidatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso e dovranno sempre essere riportate nelle fatture unitamente al CUP ed al CIG.

4.7 Per quanto attiene ai termini e alle modalità di fatturazione del pagamento, nonché agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che l’Appaltatore assume della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia all’Offerta.

Articolo 5. Termine per l’esecuzione dei Servizi. Penali

- 5.1** Le prestazioni avranno inizio dalla data di avvio da parte del R.U.P. del presente Servizio e avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
- 5.2** I certificati di collaudo tecnico funzionale degli impianti, dovranno essere emessi prima dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori.
- 5.3** Il certificato di collaudo statico dovrà essere redatto prima dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal direttore dei lavori.
- 5.4** Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori.
- 5.5** Tutti i servizi di collaudo, compresa l'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale dovranno quindi terminare entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, certificata dal direttore dei lavori.
- 5.6** Il suddetto termine sarà interrotto solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori afferenti all'Intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.
- 5.7** L'Affidatario prende atto ed accetta che la durata di cui sopra è meramente indicativa ed e che, pertanto la medesima potrebbe variare. L'Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con l'eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.
- 5.8** La prestazione si intenderà conclusa con l'approvazione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo ed il rilascio dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo statico presso i competenti uffici tecnici regionali, ai sensi della normativa vigente in materia.
- 5.9** Nessun compenso aggiuntivo è dovuto per il protrarsi dei tempi contrattuali dovuti a qualsivoglia eventualità.
- 5.10** La sospensione del termine non opera se la sospensione dei servizi dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili all'Appaltatore o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione delle attività in capo all'esecutore dell'Intervento.

5.11 Troverà applicazione, per quanto compatibile, la disciplina prevista dalla norma di cui all'articolo 107 del Codice dei Contratti.

5.12 In tutti i casi di ritardato adempimento o di inadempimento, accertato dal RUP o Direttore di esecuzione del contratto rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto, la Stazione Appaltante applicherà una penale giornaliera pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

5.13 Nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini per le consegne, per ogni giorno naturale di ritardo sarà applicata la penale nella misura massima dell'1‰ (uno per mille) e comunque in misura complessiva non superiore al 10% dell'importo contrattuale.

5.14 Le penali verranno applicate, previa contestazione scritta dell'addebito mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Appaltatore, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. Qualora i ritardi siano tali da comportare l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ferma rimanendo la facoltà per la Stazione Appaltante di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti.

5.15 L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Articolo 6. Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi

6.1 L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attività affidate a regola d'arte.

6.2 La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza, che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.

6.3 L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.

6.4 L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.

6.5 L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.

6.6 L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

6.7 L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal R.U.P. o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.

Articolo 7. Subappalto

Non è ammesso il subappalto in conformità della disposizione della norma dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti.

Articolo 8. Polizza assicurativa e garanzia definitiva

8.1 L'Affidatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni ai sensi del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016.

8.2 La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti e/o del certificato di collaudo statico e/o del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e/o dell'Attestato di prestazione energetica che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese e/o maggiori costi.

8.3 La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale pari a 1.000.000,00.

8.4 La polizza decorrerà a far data dalla sottoscrizione del contratto e avrà termine alla data di approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale. La mancata

presentazione della polizza assicurativa determinerà la decadenza dall'aggiudicazione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

8.5 La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

8.6 L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante ovvero dell'Ente Aderente) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del presente Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

8.7 Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

8.8 La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

8.9 Ai sensi dell'articolo 103 del D.L. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

8.10 La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

8.11 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli

stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

8.12 La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

8.13 La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

8.14 La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

8.15 Ai sensi dell'articolo 93 e 103, comma 10, del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

8.16 La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

8.17 La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo.

8.18 Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 sono ridotti:

- a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea

UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

- b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

8.18. Le riduzioni sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni di cui al precedente punto, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

- a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

8.19. In caso di avalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avalimento.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli artt. 93 e 103 del Codice degli appalti.

Articolo 9. Cessione del contratto e cessione dei crediti

9.1 E' vietata, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti, la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

9.2 E' consentita la possibilità di cedere i crediti derivanti dal contratto nei limiti previsti dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei contratti.

9.3 La violazione dei suddetti divieti determinerà il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il contratto, per effetto dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della stazione Appaltante stessa al risarcimento del danno subito.

Articolo 10. Recesso

10.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, dandone preavviso, non inferiore a venti giorni, all'appaltatore ai sensi dell'articolo 2237, co. 1, del Codice Civile e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

10.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta.

Articolo 11. Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullità

11.1 Costituiscono causa di risoluzione del contratto, oltre che nei casi di cui all'art. 108 del Codice dei contratti, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti, per il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;*
- b) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;*
- c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.*

11.2. Oltre ai casi di cui all'articolo 11.1, costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, i seguenti casi:

- d) inadempimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;*
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle attività;*

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti i seguenti casi:

- f) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;*
- g) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;*

- h) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;*
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;*
- l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;*
- m) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.*

La Stazione appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

11.3 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle attività.

11.4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, secondo le modalità sancite dall'art. 110 del Codice dei contratti.

11.5 Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Articolo 12. Riservatezza e proprietà dei documenti

12.1 L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

12.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.

12.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

12.4 Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuna eccezioni di sorta.

12.5 L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

12.6 L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.